



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

## AVVISO PUBBLICO

### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** l'art. 1, comma 1, della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

**VISTO** in particolare l'articolo 9 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che aggiunge alle possibili destinazioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 anche l'alternanza scuola-lavoro;

**VISTO** il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

**VISTA** la Legge 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;

**VISTO** il D.lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1";

**VISTO** D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n.12, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 52 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";

**VISTO** l'art.4, comma 55 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro;

**VISTO** il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard

minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n.92”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

**VISTA** legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**VISTI** i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89, riguardanti i Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

**VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

**VISTO** il DPCM 25 gennaio 2008 recante “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;

**VISTO** il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, contenente il Regolamento che disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il Decreto interministeriale 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge del 4 aprile 2012, n. 35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)”;

**VISTO** il D.M. del 16 dicembre 2009, n. 99, concernente i criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico;

**VISTO** il D.M. n. 46 del 30 gennaio 2015 con il quale sono assegnate per l'anno 2015 le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questa Amministrazione;

**VISTO** il Decreto dipartimentale n. 7 del 19 febbraio 2015 del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con il quale sono assegnate per l'anno 2015 le risorse finanziarie ai titolari degli uffici di livello generale del medesimo Dipartimento;

**VISTA** la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

**TENUTO CONTO** che l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sui Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;

**CONSIDERATO** che nei Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n.440, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2033, n. 53;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 33 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 che determina “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;

**CONSIDERATA** la necessità di definire, in attuazione dell'art.17, comma 3 del sopra richiamato Decreto Ministeriale, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 2, lettere a), b) e c) per ambiti regionali e rispettivi ordini di istruzione in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte in ciascuna regione ed ordine, nonché la quota, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ambito regionale, da assegnare alle classi terze, quarte e quinte e le finalità, i requisiti e le specifiche dei progetti innovativi di alternanza scuola lavoro, da inserire negli avvisi degli uffici scolastici regionali, utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare attenzione a forme emergenti di creazione ed organizzazione del lavoro;

## **RENDE NOTO**

### Articolo 1

#### Finalità

1. L'alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.
2. Ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l'alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
3. Coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le successive linee guida, l'alternanza scuola lavoro valorizza, attraverso un percorso co-progettato, la formazione

congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all'innovazione didattica e all'orientamento degli studenti.

4. Il sistema scuola è chiamato, quindi, a confrontarsi con il mondo del lavoro, perché si realizzi un effettivo apprendimento lungo tutto l'arco della vita, condizione essenziale per lo sviluppo del capitale umano, della competitività economica, i diritti di cittadinanza e la coesione sociale.
5. L'alternanza scuola/lavoro deve, pertanto, connotarsi di una forte dimensione innovativa, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, anche l'acquisizione di maggiori competenze per l'occupabilità e l'auto-imprenditorialità.
6. Assumono, al riguardo, rilevanza le attività svolte nei laboratori scientifico-tecnologici previsti dall'articolo 1 del DM 351/2014, per i quali l'articolo 32 del DM 435/2015 prevede specifici fondi per il finanziamento di ulteriori istituzioni scolastiche ai fini della relativa costituzione o aggiornamento, nonché la partecipazione della scuola ad una rete per la realizzazione di laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dall'articolo 1, comma 60, della legge 107/2015, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale.
7. L'enorme importanza assunta dalle attività di alternanza ai fini dell'acquisizione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro, ha fatto sì che la legge 13 luglio 2015, n. 107, ne disponesse la piena attuazione a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa.
8. Nel suddetto anno scolastico, invece, per le classi quarte e quinte, le attività di alternanza scuola lavoro sono attivate, come per gli anni precedenti, sulla base di progetti innovativi, utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di riferimento, con particolare attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro, che rispondano alle finalità di cui al presente articolo e alle specifiche e ai requisiti richiesti dall'articolo 2 del presente decreto.

## Articolo 2

### Specifiche e requisiti dei progetti di Alternanza scuola lavoro

1. I progetti di alternanza devono concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di cogliere le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema d'istruzione ed il mondo del lavoro e divenire strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e dispersione scolastica.
2. I progetti di alternanza scuola lavoro dovranno pertanto configurarsi come:
  - a. progetti innovativi d'integrazione tra i percorsi formativi ed il mercato del lavoro anche secondo la metodologia "bottega a scuola" e "scuola impresa", utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del lavoro;
  - b. progetti che rappresentano esperienze di eccellenza di modelli di integrazione pubblico-privato, in coerenza con la strategia europea sull'occupazione, attraverso la collaborazione con imprese caratterizzate anche da un elevato livello di internazionalizzazione ed operanti in aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e il turismo;

- c. progetti che presentano una stabilità nel tempo e che vedono la collaborazione con i poli tecnico-professionali e/o delle fondazioni ITS, al fine di valorizzare ed integrare la filiera formativa e la filiera produttiva, attraverso accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti, così da utilizzare le risorse professionali già esistenti;
- d. progetti che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici;
- e. progetti realizzati attraverso esperienze di divulgazione a mezzo stampa (on line, testate giornalistiche, regolarmente registrate, ecc.) o altro mezzo informativo al fine di disseminare le buone pratiche nel modo più capillare possibile;
- f. progetti che utilizzino i laboratori scientifico-tecnologici previsti dall'articolo 1 del DM 351/2014 o prevedano la loro realizzazione anche attraverso i laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dall'articolo 1, comma 60, della legge 107/2015, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale

### Articolo 3 Risorse finanziarie

1. La realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro di cui al presente decreto saranno finanziate, nel limite delle risorse di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b) e c), del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, mediante la ripartizione dei fondi per ambiti regionali e ordini di istruzione, in proporzione al numero di alunni iscritti nelle classi terze, quarte e quinte, risultanti dall'organico di diritto, secondo la tabella riportata nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nell'ambito della quota di fondi destinata a ciascun ambito regionale, è operata la suddivisione tra le classi terze, quarte e quinte, tenendo conto:
  - a. per le classi terze, del numero complessivo degli studenti iscritti risultanti dall'organico di diritto;
  - b. per le classi quarte e quinte, del numero degli studenti iscritti risultanti dall'organico di diritto che si prevede parteciperanno alle attività di alternanza scuola lavoro, calcolato sulla base della percentuale degli studenti che nell'anno scolastico precedente hanno partecipato ad iniziative di alternanza rispettivamente nelle classi terze e quarte e che per continuità sono destinati a continuare l'alternanza nella classe successiva;secondo la tabella riportata nell'allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

*Carmela Palumbo*  


Allegato A

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI	Importo percorsi istruzione professionale	Importo percorsi istruzione tecnica	Importo percorsi istruzione liceale	TOTALE IMPORTO PER AMBITO REGIONALE
Abruzzo	106.160	243.270	48.630	398.060
Basilicata	81.020	128.470	22.170	231.660
Calabria	236.390	469.250	72.380	778.020
Campania	721.870	1.183.660	245.950	2.151.480
Emilia Romagna	456.410	799.730	116.280	1.372.420
Friuli	99.350	228.160	33.390	360.900
Lazio	471.840	882.290	214.900	1.569.030
Liguria	154.440	222.250	44.890	421.580
Lombardia	794.120	1.663.400	250.110	2.707.630
Marche	183.490	325.080	50.220	558.790
Molise	30.100	67.660	11.990	109.750
Piemonte	394.070	740.270	119.580	1.253.920
Puglia	544.510	947.480	152.800	1.644.790
Sardegna	155.230	311.820	53.810	520.860
Sicilia	569.770	989.290	186.380	1.745.440
Toscana	395.970	629.830	116.730	1.142.530
Umbria	83.810	150.260	31.370	265.440
Veneto	521.450	1.017.830	128.420	1.667.700
<b>TOTALE</b>	<b>6.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>18.900.000</b>

**Allegato B**

<b>UFFICI SCOLASTICI REGIONALI</b>	<b>Importo destinato alle classi terze</b>	<b>Importo destinato alle classi quarte</b>	<b>Importo destinato alle classi quinte</b>	<b>TOTALE IMPORTO PER AMBITO REGIONALE</b>
<b>Abruzzo</b>	289.298	43.208	65.553	398.060
<b>Basilicata</b>	168.742	25.426	37.492	231.660
<b>Calabria</b>	565.715	85.656	126.649	778.020
<b>Campania</b>	1.584.474	233.660	333.347	2.151.480
<b>Emilia Romagna</b>	1.007.622	146.297	218.501	1.372.420
<b>Friuli</b>	262.276	40.799	57.825	360.900
<b>Lazio</b>	1.141.201	174.260	253.568	1.569.030
<b>Liguria</b>	310.452	45.839	65.290	421.580
<b>Lombardia</b>	2.009.220	293.048	405.362	2.707.630
<b>Marche</b>	405.959	61.524	91.307	558.790
<b>Molise</b>	78.400	12.275	19.075	109.750
<b>Piemonte</b>	920.273	136.127	197.520	1.253.920
<b>Puglia</b>	1.202.863	180.511	261.416	1.644.790
<b>Sardegna</b>	387.114	56.223	77.523	520.860
<b>Sicilia</b>	1.289.401	187.942	268.097	1.745.440
<b>Toscana</b>	840.817	125.168	176.545	1.142.530
<b>Umbria</b>	192.608	29.251	43.581	265.440
<b>Veneto</b>	1.223.113	181.301	263.286	1.667.700
<b>TOTALE</b>	<b>13.879.547</b>	<b>2.058.515</b>	<b>2.961.938</b>	<b>18.900.000</b>

